

REGOLAMENTO (CEE) N. 2887/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1990

che stabilisce i tassi d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi consistenti in operazioni di acquisto, magazzinaggio e smercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione⁽³⁾, il tasso d'interesse uniforme utilizzato per calcolare le spese di finanziamento degli interventi corrisponde ai tassi d'interesse constatati dall'istituto statistico delle Comunità europee sull'euromercato per l'ecu vincolato a tre mesi e dodici mesi, ponderati rispettivamente per un terzo e due terzi;

considerando che la Commissione fissa questo tasso prima dell'inizio di ogni esercizio contabile del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei tassi d'interesse constatati durante i sei mesi che precedono la fissazione stessa;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 411/88 dispone che, se il tasso del costo d'interesse sostenuto da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, si procede alla fissazione, per questo Stato membro, di un tasso d'interesse specifico; che gli Stati membri hanno comunicato detti costi alla Commissione prima della fine dell'esercizio; che, in mancanza della comunicazione di uno Stato membro, il tasso dei costi d'interesse da applicare viene calcolato in base ai tassi

d'interesse di riferimento di cui all'allegato del predetto regolamento;

considerando che, conformemente alle summenzionate disposizioni, occorre fissare i tassi d'interesse per l'esercizio contabile 1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le spese imputabili all'esercizio 1991 del FEAOG, sezione garanzia:

- 1) il tasso d'interesse di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 10,5 %;
- 2) il tasso d'interesse specifico di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato a:
 - 9,6 % per la Repubblica federale di Germania,
 - 9,8 % per la Francia,
 - 8,9 % per l'Irlanda,
 - 9,0 % per i Paesi Bassi.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 40 del 13. 2. 1988, pag. 25.